

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2022
725/2022/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA REMUNERAZIONE DEGLI IMPIANTI NON RILEVANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOLICUIDI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5BIS DEL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 14, E DELL'ATTO DI INDIRIZZO MINISTERIALE 1 SETTEMBRE 2022

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1233^a riunione del 27 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento 11568/22 del Consiglio dell'Unione europea del 4 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (di seguito: Regolamento 11568/22);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 (di seguito: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (di seguito anche: Ministro) 1 settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2007, 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);

- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna S.p.A. (di seguito: Terna);
- la lettera trasmessa da Terna in data 20 ottobre 2022 (di seguito: lettera del 20 ottobre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5bis, comma 1, del decreto-legge 14/2022 prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possano essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, e che dette misure possano essere adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica);
- l'articolo 5bis, comma 2, del decreto-legge 14/2022 stabilisce che, in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1:
 - Terna predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone od olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati da energie rinnovabili (di seguito anche: programma di massimizzazione);
 - Terna trasmetta con periodicità settimanale al Ministero della Transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) e all'Autorità un programma di utilizzo dei predetti impianti ed effettui il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo;
 - l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai citati impianti;
- l'articolo 5bis, commi 3 e 3bis, contiene norme in merito alle deroghe alla normativa ambientale per gli impianti inclusi nel programma di massimizzazione;
- ai sensi dell'articolo 5bis, comma 4:
 - il programma di massimizzazione può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03, fermo restando quanto disposto in materia autorizzativa dal comma 3 del citato articolo 5bis;
 - la predetta deroga è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia

economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi;

- fermo restando che l'erogazione dei menzionati incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio degli impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1;
- l'articolo 5bis, comma 6, prevede che, sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1, non sia riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica del programma di massimizzazione.

CONSIDERATO CHE:

- con l'Atto di indirizzo, il Ministro, anche alla luce del Regolamento 11568/22, ha, tra l'altro e per quanto qui rileva:
 - ricordato che per gli impianti di produzione alimentati da bioliquidi sostenibili, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 14/2022, è consentita anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale purché i titolari degli impianti certifichino a Terna che l'alimentazione a biocombustibili non è economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione con combustibile tradizionale e non ne consente l'esercizio, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi. Tali certificazioni vanno inviate anche alla società GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) ai fini dell'opportuno coordinamento;
 - richiesto a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022;
 - previsto che il programma di massimizzazione, in base al quale verrà successivamente definito il programma di utilizzo settimanale, debba essere inviato al Ministero e all'Autorità, nonché alle società titolari degli impianti per l'adeguato approvvigionamento dei combustibili e per la ricognizione delle deroghe ambientali necessarie;
 - richiesto all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito, con urgenza e ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022 e dell'Atto di indirizzo, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati, al fine di contribuire a creare le

- condizioni per un tempestivo avvio del programma di massimizzazione, distinguendo tra impianti assoggettati e non assoggettati a un regime di essenzialità;
- più in dettaglio, per quanto riguarda gli impianti non assoggettati a un regime di essenzialità, la deliberazione 430/2022/R/eel ha previsto che:
 - a) con riferimento alle quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell'utilizzo degli impianti interessati, le offerte sul mercato elettrico siano formulate secondo quanto previsto dal regime ordinario di essenzialità nel caso di quantità indispensabili per la sicurezza del sistema;
 - b) Terna avvii il processo per la determinazione del costo variabile riconosciuto di ciascuna unità di produzione degli impianti interessati, in modo tale da poter applicare le regole di offerta del regime ordinario di essenzialità e creare le condizioni per il calcolo dei costi dei medesimi impianti, ivi inclusi quelli alimentati da bioliquidi;
 - c) ciascun impianto interessato non essenziale sia remunerato secondo le disposizioni del regime ordinario di essenzialità, riconoscendo tuttavia la facoltà, al relativo utente del dispacciamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022 e dell'Atto di indirizzo, di richiedere, dopo il termine del periodo di applicazione del programma di massimizzazione (di seguito: periodo di massimizzazione), la reintegrazione di costi fissi del medesimo impianto, a condizione che detti costi, contestualmente:
 - siano direttamente riconducibili all'impianto considerato;
 - risultino strettamente necessari per sostenere l'esercizio dell'impianto nel periodo di massimizzazione;
 - siano effettivamente sostenuti nel periodo di massimizzazione;
 - non attengano a capitale investito prima del periodo di massimizzazione;
 - con riferimento all'intero periodo di massimizzazione, non risultino già integralmente coperti dall'eventuale differenza positiva tra i ricavi e i costi variabili dell'impianto, determinata conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi;
 - nel caso degli impianti interessati che sono anche impianti essenziali soggetti al regime di reintegrazione, la deliberazione 430/2022/R/eel ha previsto di continuare ad applicare le disposizioni del citato regime anche nel periodo di massimizzazione, equiparando le quantità indicate da Terna per la massimizzazione dell'utilizzo a quantità per cui gli impianti sono considerati singolarmente essenziali per la sicurezza del sistema; in tal modo, per detti impianti, che sono anche indispensabili per la sicurezza del sistema elettrico, si evita di applicare regimi diversi nello stesso anno e si garantisce al contempo che:
 - l'utilizzo sia massimizzato nel rispetto dei vincoli di sicurezza definiti da Terna e, ove possibile, sin dai mercati dell'energia;
 - gli utenti del dispacciamento non possano esercitare potere di mercato;
 - gli eventuali maggiori costi sostenuti possano essere reintegrati;
 - per quanto attiene agli impianti interessati che sono anche impianti essenziali soggetti al regime ordinario di cui all'articolo 64 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, la

deliberazione 430/2022/R/eel ha previsto di applicare, nel periodo di massimizzazione, il regime di remunerazione previsto per gli impianti interessati non essenziali, dato che il regime ordinario di essenzialità non garantisce la reintegrazione degli eventuali maggiori oneri sostenuti;

- con riferimento agli impianti interessati che sono anche impianti essenziali soggetti al regime contrattuale di cui all'articolo 65bis dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, la deliberazione 430/2022/R/eel ha previsto di sospendere l'applicazione del citato regime contrattuale nel periodo di massimizzazione, sostituendolo con il regime di offerta e remunerazione previsto per gli impianti interessati non essenziali, in modo tale che:
 - l'utilizzo sia massimizzato da Terna sin dai mercati dell'energia ove possibile, evitando anche che gli utenti del dispacciamento possano esercitare potere di mercato su detti mercati;
 - sia assicurata la possibilità di reintegrare gli eventuali maggiori oneri sostenuti;
 - si eviti l'ipotesi di applicare contestualmente due regimi diversi a quantità differenti del medesimo impianto;
- infine, la deliberazione 430/2022/R/eel ha previsto che Terna pubblichi l'elenco degli impianti interessati e la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione, in modo da creare i presupposti per l'avvio di alcuni processi indicati dal medesimo provvedimento;
- in data 16 settembre 2022, Terna ha pubblicato sul proprio sito l'elenco degli impianti con potenza termica superiore a 300 MW alimentati da carbone e olio combustibile nonché l'elenco degli impianti rilevanti alimentati da bioliquidi sostenibili, interessati dal programma di massimizzazione, dando avvio a partire dal 19 settembre al medesimo programma;
- con lettera del 20 ottobre 2022, Terna, oltre a completare e aggiornare il programma di massimizzazione della produzione dagli impianti di cui al punto precedente, ha precisato che la lista degli impianti di produzione non rilevanti alimentati da bioliquidi sostenibili oggetto di massimizzazione sarà pubblicata con una successiva comunicazione;
- gli impianti di produzione non rilevanti alimentati da bioliquidi sostenibili sono molto numerosi e partecipano al mercato elettrico all'interno degli aggregati zonal di unità di produzione per utente del dispacciamento definiti dal comma 8.2 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.

RITENUTO CHE:

- qualora Terna inserisse, nel programma di massimizzazione della produzione di cui l'articolo 5bis, comma 2, del decreto-legge 14/2022, gli impianti di produzione non rilevanti alimentati da bioliquidi sostenibili, non sia possibile adottare anche per essi le disposizioni di cui alla deliberazione 430/2022/R/eel, in quanto risulterebbero di complessa attuazione comportando anche la modifica della regolazione vigente in materia di dispacciamento e, stante la numerosità degli impianti coinvolti, richiederebbero, ai fini della reintegrazione puntuale degli eventuali maggiori oneri

sostenuti, tempistiche non compatibili con le esigenze di massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas naturale;

- sia pertanto necessario adottare soluzioni semplificate in merito alle modalità di partecipazione al mercato degli impianti interessati e alla definizione del regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- non prevedere disposizioni ulteriori a quelle già previste dalla deliberazione 111/06 in merito alle modalità di partecipazione al mercato degli impianti di produzione non rilevanti alimentati da bioliquidi sostenibili;
- prevedere che i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti siano riconosciuti ai produttori (anziché agli utenti del dispacciamento nel cui aggregato zonale potrebbero essere compresi anche impianti di produzione diversi da quelli ammessi al programma di massimizzazione) e che tali corrispettivi siano determinati a *forfait*, eventualmente per classi di impianti di produzione individuate in funzione del combustibile utilizzato durante il periodo di massimizzazione nonché prevedendo eventuali forme di indicizzazione del costo del combustibile a riferimenti di prezzo disponibili, evitando forme di reintegrazione puntuale degli eventuali maggiori oneri sostenuti;
- prevedere che i maggiori costi oggetto di copertura siano:
 - i costi di acquisto del combustibile;
 - i costi di natura operativa (quali, ad esempio, i costi di manutenzione ordinaria, del personale e di gestione dell'impianto),
al netto di quelli già coperti dai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica;
- prevedere che i maggiori costi di cui al punto precedente siano oggetto di copertura, anche con soluzioni in acconto e salvo conguaglio, per il tramite dello strumento dei prezzi minimi garantiti quale quello di cui agli articoli 7 e 15 della deliberazione 280/07, indipendentemente dalle modalità adottate dal produttore per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete. L'utilizzo di tale strumento:
 - a) nel caso di unità di produzione per le quali l'utente del dispacciamento è il GSE (quali quelle che beneficiano dei regimi commerciali speciali o delle *feed in tariff*), consente di riconoscere complessivamente al produttore, a conguaglio, il massimo tra:
 - la somma dei prodotti orari, afferenti all'intero periodo di massimizzazione, tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
 - la somma dei prodotti orari, afferenti all'intero periodo di massimizzazione, tra i prezzi zonali orari (ovvero le *feed in tariff* ove spettanti) e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
 - b) nel caso di unità di produzione per le quali l'utente del dispacciamento è diverso dal GSE, consente di riconoscere al produttore, a conguaglio e in aggiunta ai ricavi di vendita derivanti dalla partecipazione al libero mercato, la differenza, se positiva, tra:

- la somma dei prodotti orari, afferenti all'intero periodo di massimizzazione, tra i prezzi minimi garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
- la somma dei prodotti orari, afferenti all'intero periodo di massimizzazione, tra i prezzi zonali orari (ovvero la somma tra i prezzi zonali orari e gli incentivi di tipo *feed in premium* ove spettanti, ivi inclusi gli strumenti sostitutivi dei certificati verdi) e la quantità di energia elettrica ad essi riferita;
- prevedere che i corrispettivi a reintegrazione dei maggiori costi precedentemente richiamati siano erogati dal GSE in quanto soggetto già preposto all'applicazione dei prezzi minimi garantiti ove spettanti e in quanto è presumibile che per la maggior parte degli impianti di produzione non rilevanti alimentati da bioliquidi sostenibili il GSE già applichi strumenti incentivanti o regimi commerciali speciali;
- prevedere che i corrispettivi erogati dal GSE siano posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del TIT, per le stesse motivazioni di cui al punto precedente, mantenendone separata evidenza ai fini della separata rendicontazione dei costi derivanti dall'attuazione dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022;
- prevedere che Terna pubblichi l'elenco degli impianti di produzione non rilevanti interessati e la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione, in modo da creare i presupposti per l'avvio dei processi indicati dal presente provvedimento;
- assicurare la partecipazione dei soggetti interessati nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A fissando un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento nelle parti di cui ai precedenti punti.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per la quantificazione dei prezzi minimi garantiti che saranno oggetto di applicazione, nonché per la definizione delle relative modalità e tempistiche di erogazione (ivi inclusi acconti e conguagli), nel rispetto di quanto evidenziato nei punti precedenti;
- prevedere che, nell'ambito del procedimento, i soggetti interessati possano trasmettere i dati e le informazioni che ritengono utili, con particolare riferimento ai dati dettagliati di costo medio per la produzione di energia elettrica, al fine di raccogliere gli elementi necessari allo scopo;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale dell'Autorità, per dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari, anche avvalendosi, ove occorra, dell'apporto di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia

DELIBERA

1. di prevedere che, nel caso di impianti di produzione non rilevanti inseriti da Terna nel programma di massimizzazione della produzione di cui l'articolo 5bis, comma 2, del decreto-legge 14/2022, i corrispettivi di cui alla medesima disposizione normativa a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti siano riconosciuti ai produttori per tutto il periodo di massimizzazione e siano determinati a *forfait* sulla base dei principi e degli elementi richiamati in motivazione;
2. di prevedere che, per le finalità di cui al punto 1, si utilizzi lo strumento dei prezzi minimi garantiti, indipendentemente dalle modalità adottate dal produttore per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete, anche prevedendo meccanismi di acconti e conguagli;
3. di prevedere che i corrispettivi a reintegrazione dei maggiori costi precedentemente richiamati siano erogati dal GSE e siano posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 41, comma 41.1, lettera b), del TIT, mantenendone separata evidenza ai fini della separata rendicontazione dei costi derivanti dall'attuazione dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/2022;
4. di prevedere che Terna pubblichi l'elenco degli impianti di produzione non rilevanti interessati e la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione;
5. di stabilire, per le ragioni esplicitate in premessa, che i soggetti interessati possano far pervenire all'Autorità, per iscritto all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, le proprie osservazioni e proposte in merito alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 3, entro il 31 gennaio 2023;
6. di avviare un procedimento per la quantificazione dei prezzi minimi garantiti che saranno oggetto di applicazione con effetti dall'inizio del periodo di massimizzazione e per tutta la durata dello stesso, nonché per la definizione delle relative modalità e tempistiche di erogazione, nel rispetto di quanto evidenziato nei punti precedenti;
7. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e sostenibilità Ambientale dell'Autorità, per dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento del procedimento di cui al punto 6;
8. di prevedere che, ai fini dello svolgimento del procedimento di cui al punto 6:
 - i soggetti interessati possano trasmettere i dati e le informazioni che ritengono utili, con particolare riferimento ai dati dettagliati di costo medio per la produzione di energia elettrica, al fine di raccogliere gli elementi necessari allo scopo;
 - siano pubblicati dall'Autorità uno o più documenti per la consultazione finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti di propria competenza;
 - il responsabile del procedimento, possa avvalersi, ove occorra, dell'apporto di esperti per gli approfondimenti più opportuni in materia;
9. di prevedere che il procedimento di cui al punto 6 si concluda entro il 30 giugno 2023;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e a Terna S.p.A.;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini